

# COMUNE DI VACONE

PROVINCIA DI RIETI

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO NR. 14

DATA 09.03.2017

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA TA.S.I.

L'anno **DUEMILADICIASETTE**, il giorno **NOVE** del mese di **MARZO** alle ore **17,30** e segg., nella Sede Comunale si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Sigg.ri:

		PRESENTE	ASSENTE
RENZI ROBERTO	SINDACO	X	
TROIANI RICCARDO	ASSESSORE	X	
SILVESTRI EMANUELA	ASSESSORE		X

PRESIEDE IL DOTT. ROBERTO RENZI

Partecipa il Vice Segretario Comunale Capo, DOTT.SSA GENTILINA CHERUBINI

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Del14.17

Oggetto: CONFERMA ALIQUOTA TASI

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

**VISTO** che con il Decreto Legge 30.12.2016 n. 244 (Decreto Milleproroghe) con il quale è stato differito il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione al 31.03.2017;

**VISTO** che con atto di G.M. n. 43 DEL 17.11.2016 si è provveduto ad approvare a norma dell'articolo 170 del TUEL il DUP: Il primo documento unico di programmazione adottato con riferimento agli esercizi 2017 e successivi. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente.

**DATO ATTO** che Il documento unico di programmazione e' predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

**CONSTATATO CHE** il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione

**RILEVATO** che gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

**PREMESSO** che con i commi dal 639 al 705 dell'art. 1 della Legge 27/12/2013 n. 147, (Legge di Stabilità 2014), come modificata dal Decreto Legge 06/03/2014 n. 16, è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi :

- il possesso di immobili collegato alla loro - natura e valore
- l'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali

TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**TENUTO CONTO** del coordinamento normativo e regolamentare, effettuato con il Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), approvato dal Consiglio Comunale, in vigore dal 1 gennaio 2014, e delle sue componenti;

**TENUTO CONTO** della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) come modificata dal

decreto Legge 06/03/2014 n. 16:

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

**TENUTO CONTO** che:

- per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo la seguente definizione: " Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale."

- Ai sensi del punto 2), lettera b), comma 682, dell'art.1 della legge n. 147/2013 i costi per i servizi indivisibili alla cui copertura viene destinata l'applicazione della TASI sono di seguito dettagliati:

SERVIZI DI VIGILANZA E PUBBLICA SICUREZZA  
MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO  
VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA  
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI  
SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE

**TENUTO CONTO** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per - quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

**VISTO** l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

**CONSIDERATO** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il

termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

**TENUTO CONTO** che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

**VISTA** La legge di stabilità 2016 : LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208

**VISTO** l'art. 1 comma 14 il quale sancisce l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, declinandola anche con riferimento alle specificità del tributo. Le modifiche incidono sulla disciplina TASI dettata dalla legge di stabilità 2014 (legge n.147 del 2013).

In particolare, la lettera a), con una modifica al comma 639, elimina la Tasi dagli immobili destinati ad abitazione principale non solo del possessore, ma anche "dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare", ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9 (cd. "immobili di lusso"). La formulazione del nuovo comma 639 non contribuisce ad una migliore definizione del concetto di "nucleo familiare", sul quale rimangono margini di incertezza.

Con la lettera b) viene sostituito il co. 669 della legge di stabilità 2014, riguardante il presupposto impositivo della Tasi. Tale nuova disposizione rappresenta una norma di coordinamento con la generale esenzione TASI di abitazioni principali e terreni agricoli. Viene precisato che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli e dell'abitazione principale. Restano imponibili le abitazioni "di lusso" (A/1, A/8 e A/9).

La lettera c) interviene sul comma 678 della legge di stabilità 2014. Si prevede che l'aliquota TASI dei cd. "immobili merce" è ridotta all'1 per mille, fintanto che restino invenduti e non siano in ogni caso locati. E' concessa la facoltà ai Comuni di modificare in aumento la suddetta aliquota sino al 2,5 per mille o, in diminuzione, fino all'azzeramento. La norma stabilizza a regime il limite già in vigore per gli anni 2014 e 2015;

**VISTA** La legge di stabilità 2017: legge 11.12.2016 n. 232;

**VISTO** L'ART. 1 COMMA 26 DELLA LEGGE DI STABILITA' 2016 IL QUALE DISPONE CHE."Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015...."

**VISTO** L'ART. 1 COMMA 42 DELLA LEGGE DI STABILITA' 2017 IL QUALE proroga per tutto il 2017 il blocco degli aumenti delle tariffe dei tributi e delle addizionali regionali e locali e nel contempo confermata la maggiorazione TASI

introdotta nell'anno 2016.

**VISTO** L'ART. 1 COMMA 42 DELLA LEGGE DI STABILITA' 2017 il quale alla lettera b) dispone che i comuni possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione TASI confermata per l'anno 2016».

VISTA la deliberazione n. 14 del 23.02.2016 con la quale veniva confermata per 2016 la tariffa TASI;

**RITENUTO**, alla luce di quanto sopra, dover confermare le vigenti tariffe;

### PROPONE

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. di confermare al 2,5 per mille l'aliquota da applicare per l'anno 2016 quale componente TASI (Tributo servizi indivisibili), indifferenziata per tutte le categorie di attività e tipologie di immobili soggette al tributo ad eccezione dei terreni agricoli e dell'abitazione principale. Restano imponibili le abitazioni "di lusso" (A/1, A/8 e A/9).

3. Di stabilire che per l'anno 2017 i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono esentati dal pagamento della componente TASI;

4. di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

5. di individuare i seguenti servizi indivisibili, alla cui copertura la TASI è diretta:

SERVIZI DI VIGILANZA E PUBBLICA SICUREZZA

MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO

VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI

SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE

"Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale";

6. di dare atto che tale aliquota decorre dal 1 gennaio 2017;

7. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento in approvazione in questa stessa seduta consiliare;

8. Di dare atto che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. In caso di mancata pubblicazione entro il termine si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

9. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Il Responsabile del Servizio  
Finanziario  
Dott.ssa Gentilina CHERUBINI

PARERI ESPRESSI AI SENSI DALL'ART.49, 1° E 2° COMMA DEL D. LGS. 267/2000  
COSI' COME NOVELLATO DALL'ART. 3 DELLA L. 174/2012

RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE E TECNICA

parere favorevole: f.to Dott.ssa Gentilina CHERUBINI

### **LA GIUNTA MUNICIPALE**

VISTA dunque la descritta proposta deliberativa;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI i prescritti pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49, comma 1° e 2°, del D.Lgs. n° 267/2000 così come novellato dall'art. 3 della L. 174/2012 per quanto attiene alla regolarità tecnico-contabile e copertura finanziaria dell'atto;

CON VOTI UNANIMI, favorevoli, resi ed accertati nei modi e termini di legge.

## DELIBERA

- 1) Di approvare totalmente la proposta deliberativa sopra detta e corredata dei relativi pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49, 1° e 2° comma, del D. Lgs. n. 267/2000.
- 2) Di comunicare l'adozione del presente atto ai Capigruppo consiliari, contestualmente alla avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio, con l'avvertenza che il relativo testo è messo a disposizione dei consiglieri nelle forme e nei modi stabiliti dal regolamento e dallo statuto, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.
- 3) Di rendere la suesposta deliberazione immediatamente eseguibile per unanime consenso di tutti i componenti la seduta espresso con distinta e separata votazione ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000.

COMUNE DI VACONE  
PROVINCIA DI RIETI

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott. ssa Gentilina CHERUBINI

IL SINDACO  
f.to Ing. Roberto RENZI

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ON LINE

Della suesesa deliberazione si attesta che una copia è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno 13 MAR 2017 ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000, per 15 gg. consecutivi.  
VACONE il 13 MAR 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: f.to Ten. Gabriele BALDONI

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/00 così come novellato dall'art. 3 della L. 174/2012.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO:

f.to Dott.ssa CHERUBINI GENTILINA

Pubblicato ai sensi dell'art. 27 D.L. n° 33 del 14.03.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: f.to Dott.ssa CHERUBINI GENTILINA

Comunicazione ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.

Prot. n° 349 del 13 MAR 2017 Il Vice Segr. Com.le f.to Dott. ssa Gentilina CHERUBINI

COPIA CONFORME

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo e di ufficio.

Li 13 MAR 2017 IL VICE SEGR. COMUNALE Dott. ssa Gentilina CHERUBINI

ESECUTIVITA'

La suesesa deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine in seguito a pubblicazione all'Albo Pretorio senza reclami ai sensi dell'art. 134, 3° comma del D. Lgs. n. 267/2000.

Per comunicazione ai Capigruppo senza avere ricevuto richieste di controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 127, 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000.

Li \_\_\_\_\_ IL SEGR. COM.LE f.to Dott. ssa Gentilina CHERUBINI